

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/97 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SLOVACCA, DALL'ALTRA,

del 9 gennaio 1997

relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE dalla Slovacchia verso la Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione)

(97/79/CECA)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra⁽¹⁾, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito il 7 ottobre 1996 e ha deciso di raccomandare al consiglio di associazione istituito dall'articolo 104 dell'accordo la proroga, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997, del sistema di duplice controllo istituito nel 1996 con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione⁽²⁾, con alcuni adeguamenti;

considerando che il consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1996 continua ad applicarsi nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997, con gli adeguamenti di cui all'articolo 2. Nel preambolo e nei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 1 della decisione, i riferimenti al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996 sono sostituiti

dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 1997». È abrogato il paragrafo 4 dell'articolo 1.

Articolo 2

1. All'articolo 2 della decisione, la prima frase del paragrafo 2 è modificata come segue:

«La Comunità si impegna a fornire alle autorità slovacche informazioni statistiche precise sui documenti di importazione rilasciati dagli Stati membri riguardo ai documenti di esportazione rilasciati dalle autorità slovacche a norma dell'articolo 1.»

2. L'allegato I della decisione è sostituita dall'allegato della presente decisione.

3. All'allegato III è effettuata la seguente modifica: «Export Licence» (licenza di esportazione) è sostituita dall'espressione «Export Document» (documento di esportazione).

4. È abrogato il paragrafo 3 dell'allegato IV.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data della firma. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Fatto a Bruxelles, addì 9 gennaio 1997.

Per il consiglio di associazione

Il Presidente

H. VAN MIERLO

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 30. 12. 1995, pag. 65.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

REPUBBLICA SLOVACCA

Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1997)

<i>Nastri larghi laminati a caldo e nastri decapati</i>	<i>Nastri laminati a caldo</i>
7208 10 00	7211 14 10
7208 25 00	7211 14 90
7208 26 00	7211 19 20
7208 27 00	7211 19 90
7208 36 00	7212 60 91
7208 37 10	7220 11 00
7208 37 90	7220 12 00
7208 38 10	7220 90 31
7208 38 90	7226 19 10
7208 39 10	7226 20 20
7208 39 90	7226 91 10
	7226 91 90
7219 11 00	7226 93 20
7219 12 10	7226 94 20
7219 12 90	7226 99 20
7219 13 10	
7219 14 10	<i>Nastri laminati a freddo</i>
7219 14 90	7211 23 10
	7211 23 51
7225 19 10	7211 23 99
7225 20 20	7211 29 20
7225 30 00	7211 90 19
	7211 90 90
<i>Bandelle</i>	7226 92 90
7208 40 10	7226 93 80
7208 40 90	7226 94 80
7208 51 10	7226 99 80
7208 51 99	
7208 52 10	<i>Lamiere e nastri zincati per immersione</i>
7208 52 99	7210 11 90
7208 53 10	7210 41 10
7208 53 90	7210 41 90
7208 54 10	7210 49 10
7208 54 90	7210 49 90
7208 90 10	7210 61 10
7208 90 90	7212 30 90
<i>Nastri e lamiere laminati a freddo</i>	<i>Banda stagnata in lamiere e nastri</i>
7209 15 00	7210 11 10
7209 16 90	7210 12 11
7209 17 90	7210 70 31
7209 18 91	7210 70 39
7209 18 99	7212 10 99
7209 25 00	
7209 26 90	<i>Lamiere e nastri di acciaio a grani non orientati per applicazioni elettrotecniche</i>
7209 27 90	7209 17 10
7209 28 90	7209 27 10
7209 90 10	
7209 90 90	7211 23 91